

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Dicembre 2024

LEGISLAZIONE
(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.12.24 e il 31.12.2024.**

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2024, n. 181

Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

GU Serie Generale n. 282 del 2.12.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 17.12.2024

Il d.lgs. n. 181/2024 detta la disciplina necessaria per l'attuazione della direttiva UE 2023/977, volta a rendere più celere ed efficiente lo scambio di informazioni tra le forze di polizia degli Stati membri.

Per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni delineato dalla normativa eurounitaria, cruciale sarà l'individuazione di un «**punto di contatto unico**» (art. 2), che in Italia sarà designato nell'ambito del **Dipartimento di Pubblica Sicurezza** del Ministero dell'Interno, con provvedimento del Direttore generale della pubblica sicurezza (Capo della Polizia).

Le **richieste di informazioni** dovranno essere indirizzate al punto di contatto unico nazionale di un altro Stato membro e potranno essere presentate sia dal punto unico nazionale dello Stato membro richiedente, sia direttamente dalle «autorità di contrasto designate», ovvero le forze di polizia indicate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno in apposito elenco da aggiornare periodicamente. Le «autorità di contrasto designate», quando inviano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, devono, di regola, trasmetterne copia anche al punto di contatto unico nazionale italiano (art. 4).

L'art. 5 fissa i **termini** entro i quali il punto di contatto unico nazionale è tenuto a comunicare le informazioni, che variano tra le 8 ore e i 7 giorni a seconda del livello di accessibilità delle informazioni.

L'art. 6 individua i casi di **rigetto della richiesta** di informazioni, che deve essere motivato e rispettare gli stessi termini di cui all'art. 5.

L'art. 7 disciplina la **comunicazione** di informazioni **di iniziativa** del punto di contatto unico nazionale o di autorità di contrasto competenti. Esse possono infatti trasmettere informazioni, anche in assenza di una previa richiesta, a un punto di contatto unico nazionale o ad autorità di contrasto competenti di altro Stato membro, «qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui è prevista».

Per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni, la trasmissione delle richieste di informazioni e delle informazioni dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'applicativo denominato "SIENA" (*Secure Information Exchange Network Application*), già in uso all'Europol (art. 14). L'art. 16 individua i requisiti del sistema elettronico unico di gestione dei casi, tra cui l'interoperabilità con l'applicativo "SIENA".

LEGGE 9 dicembre 2024, n. 187

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

GU Serie Generale n. 289 del 10.12.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 11.12.2024

Con la legge n. 187/2024, il Parlamento ha convertito in legge il d.l. 11.10.2024, n. 145, in materia di flussi migratori verso l'Italia.

Tra le modificazioni introdotte in sede di conversione, si segnalano le seguenti.

Mediante un intervento sull'**art. 18, co. 3 bis del d.lgs. 286/1998** (Tulmm), si è esteso alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cp) il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale già previsto per le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 Cp) e tratta di persone (art. 601 Cp).

Inoltre, modificando l'**art. 1, co. 2-quater del d.l. 130/2020, conv. in l. 173/2020**, il legislatore ha rivisto la disciplina sanzionatoria e procedimentale relativa al **fermo amministrativo** delle navi prevista per i casi di **violazione di divieti di navigazione**. La durata del fermo amministrativo delle imbarcazioni, prima determinata nella misura fissa di 2 mesi, risulta ora determinabile entro una cornice edittale che va da 30 a 60 giorni. Conseguentemente alla sostituzione della sanzione fissa con una sanzione

variabile tra un minimo e un massimo, la competenza all'adozione del provvedimento, prima affidata al medesimo organo accertatore, è stata trasferita al prefetto, che deve provvedere con ordinanza entro 5 giorni. Nelle more della decisione prefettizia, la navigazione è provvisoriamente interdetta.

Infine, con una modifica dell'**art. 1, co. 2-sexies del d.l. 130/2020, conv. in l. 173/2020**, il legislatore ha novellato la disciplina sanzionatoria della **violazione reiterata di obblighi di informazione e cooperazione**, sostituendo, anche in questo caso, il fermo amministrativo della durata fissa di 2 mesi con una cornice variabile fra 30 e 60 giorni. Si applica, peraltro, la medesima disciplina procedimentale del co. 2-quater, che prevede la competenza del prefetto, il termine di 5 giorni per la decisione prefettizia e l'interdizione provvisoria della navigazione nelle more della sua adozione.

È stata introdotta, inoltre una definizione normativa di «**reiterazione**» rilevante ai fini dell'applicazione della norma, tale per cui: «si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento».

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 28.12.2024

Tra le disposizioni del **c.d. decreto milleproroghe**, se ne segnalano due di interesse per la materia penalistica, concernenti il **processo penale militare** e la **responsabilità penale degli esercenti professioni sanitarie**:

- è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la norma di cui all'art. 75, co. 3 del d.l. 25.5.2021, n. 73 convertito in l. 23.7.2021, n. 106, che prevede il deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari a mezzo posta elettronica certificata (cfr. art. 9, co. 2 del d.l. 202/2024);

- è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'art. 8-septies del d.l. 30.12.2023, n. 215, conv. in l. 23.2.2024, n. 18, che limita la responsabilità penale degli esercenti professioni sanitarie ai soli casi di dolo e colpa grave per i fatti «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria (...) in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 27 dicembre 2024, n. 206

Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2024

Entrata in vigore del provvedimento: 30.12.2024

Il decreto del Ministro della Giustizia del 27 dicembre 2024, modificando l'art. 3 del precedente decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, introduce una disciplina transitoria per regolare i tempi di introduzione del c.d. processo penale telematico.

Il **deposito telematico ai sensi dell'art. 111-bis Cpp** diverrà l'unica modalità di deposito, con tempi diversi a seconda degli uffici giudiziari: dal 1° gennaio **2025** per procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, tribunale ordinario e procura europea, dal 1° gennaio **2027** per ufficio del giudice di pace, corte di appello, procura generale presso la corte di appello, Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione, tribunale per i minorenni, procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, tribunale di sorveglianza. Per il primo gruppo di uffici giudiziari – in cui il deposito telematico è già attivo, seppur come modalità non esclusiva – sono previste deroghe per alcuni procedimenti, nei quali il deposito con modalità diverse sarà consentito comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Più precisamente, dal **1° gennaio 2025**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie sarà accettato **esclusivamente con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis Cpp**, presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, il tribunale ordinario, ivi compresa la sezione del giudice per le indagini preliminari, la procura europea, nonché, limitatamente al procedimento di avocazione, la procura generale presso la corte di appello.

In **deroga** a tale regola generale, **fino al 31 marzo 2025**, saranno consentiti anche con modalità non telematiche l'iscrizione delle notizie di reato e il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti con *rito abbreviato, direttissimo e immediato* (libro VI, titoli I, III, IV Cpp).

Inoltre, **fino al 31 dicembre 2025**, il deposito potrà avvenire anche con modalità non telematiche presso il tribunale ordinario, tranne che in *udienza preliminare* (libro V, titolo IX Cpp), nei procedimenti di *applicazione della pena su richiesta* delle parti (libro VI, titolo II Cpp), nei *procedimenti per decreto* (libro VI, titolo V Cpp), in quelli di *sospensione con messa alla prova* (libro VI, titolo V-bis Cpp), nei procedimenti di *archiviazione* (artt. 408 ss. Cpp) e di *riapertura delle indagini* (art. 414 Cpp), nei

procedimenti relativi a *misure cautelari* e alle impugnazioni in materia di *sequestro probatorio*.

Dal **1° gennaio 2027**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie sarà accettato **esclusivamente con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis Cpp**, anche presso l'Ufficio del giudice di pace, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza, la corte di appello, la procura generale presso la corte di appello, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione.

Già prima di tale data, quindi fino al 31 dicembre 2026, presso l'ufficio del giudice di pace, la corte di appello e la procura generale presso la corte di appello, il deposito potrà avvenire con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia.

Il deposito mediante posta elettronica certificata da parte dei difensori sarà parificato alle modalità non telematiche e sarà accettato, quindi, soltanto entro i termini previsti dal decreto per le modalità non telematiche.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 23.12.2024 n. 212 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 co. 2 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Firenze ha sollecitato la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 635 co. 2 Cp, perché punisce i fatti ivi contemplati con la pena della «reclusione da sei mesi a tre anni», mentre per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio ex art. 424 co. 1 Cp stabilisce quella della «reclusione da sei mesi a due anni».

La Corte, premessa una breve disamina delle fattispecie di cui agli artt. 635 e 424 Cp e dei loro complessivi rapporti, ha escluso che la disposizione censurata violi l'art. 3 Cost. in relazione al trattamento sanzionatorio previsto da quest'ultima disposizione. Vi sono, ad avviso della Corte, profili di evidente eterogeneità tra i due reati, tanto dal punto di vista della struttura, quanto dei beni giuridici tutelati: il primo è un reato di danno, il secondo un reato di pericolo; nel caso dell'art. 635 Cp, la cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile dev'essere di un terzo, mentre l'art. 424 Cp punisce anche chi appicca il fuoco a una cosa propria; il reato di cui all'art. 635 Cp è a dolo generico, l'altro a dolo specifico; il reato di danneggiamento è posto a presidio del bene "patrimonio", l'art. 424 Cp si colloca tra le disposizioni che tutelano la pubblica incolumità. Insomma, afferma la Corte, la fattispecie di "Danneggiamento seguito da incendio" non costituisce un adeguato e omogeneo termine di paragone.

C. cost., 19.12.2024 n. 209 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena. La Corte ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena.

Il rimettente ha censurato l'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non annovera – tra le cause di incompatibilità del giudice – quella del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna ritenendo non congrua la pena richiesta dal p.m. e sia, in

seguito, chiamato a provvedere su una nuova richiesta di decreto penale in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato.

La Corte, premessa l'ammissibilità della sola questione sollevata con riferimento all'art. 111 Cost., l'ha tuttavia dichiarata non fondata. Osservano, infatti, i giudici costituzionali che nel caso in esame il g.i.p. non effettua alcuna nuova valutazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sulla sufficienza degli elementi probatori e sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 Cpp. Al contrario, il g.i.p. si limita a verificare che la pena sia congrua rispetto alla gravità del fatto. Ne discende che il compito decisorio affidato al g.i.p. non si svolge in una «sede pregiudicata» dalla forza della prevenzione», per cui non è ravvisabile nessuna ipotesi di incompatibilità.

C. cost., 19.12.2024 n. 208 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2-bis Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. La Corte ha poi concluso, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11.3.1953 n. 87, per l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 co. 3-bis Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

Bersaglio delle censure del rimettente è l'art. 442 co. 2-bis Cpp, che non prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione, adito a seguito di rinuncia all'impugnazione della sentenza di condanna, di concedere all'imputato, oltre alla riduzione della pena inflitta nella misura di un sesto, anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando – per effetto della citata diminuzione – la pena finale non superi i due anni di reclusione. Ciò sarebbe in contrasto, secondo il giudice *a quo*, con il principio di uguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.

La Corte muove dalla constatazione della funzionalità alla finalità rieducativa della pena dei benefici in esame: il primo evita gli effetti criminogeni e desocializzanti delle pene detentive brevi, il secondo previene la stigmatizzazione che deriverebbe dal segnalare la condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati. In quest'ottica, si spiega la scelta del legislatore di consentire al giudice della cognizione di valutare l'applicabilità dei menzionati benefici allorché la pena inflitta non superi i

due anni di reclusione. Tuttavia, osserva la Corte, ciò deve valere anche quando «la determinazione finale della pena costituisca il risultato degli sconti di pena stabiliti dal legislatore in cambio di scelte processuali», come nel caso dell'art. 442 co. 2-bis Cpp, che contempla un meccanismo premiale diverso e aggiuntivo rispetto alla mera riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato di cui al co. 2. L'ulteriore diminuzione della pena finale si giustifica, infatti, in detta ipotesi, a fronte della rinuncia da parte dell'imputato all'esercizio del proprio diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.

A questo punto, la Corte rileva che un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata sarebbe stata praticabile: secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, tra i poteri del giudice dell'esecuzione vi è anche quello di rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile e di adottare ogni valutazione conseguente. Nondimeno, atteso che con due recenti sentenze la Corte di cassazione ha interpretato in maniera opposta la normativa censurata, i giudici costituzionali hanno ritenuto di intervenire con una pronuncia di accoglimento additiva, dichiarando l'illegittimità dell'art. 442 co. 2-bis Cpp nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare i benefici di cui agli artt. 163, 164, 175 Cp, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena era stata originariamente determinata in misura superiore ai limiti di legge.

C. cost., 17.12.2024 n. 203 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto.

Con ordinanza del 6.6.2023 il g.i.p. presso il Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 159/2011 nella parte in cui attribuisce – in violazione degli artt. 3 e 13 Cost. – al questore, invece che all'autorità giudiziaria, il potere di disporre la misura di prevenzione del foglio di via e non prevede la necessità della successiva convalida da parte della stessa a.g. In subordine, la disposizione è stata censurata – per contrasto con l'art. 3 Cost. – perché introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina del foglio di via obbligatorio e la misura di sicurezza di cui all'art. 233 Cp, la misura cautelare dell'art. 283 Cpp e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ex art. 6 cod. antimafia.

La Corte, con la sentenza in esame, ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate. Quanto alla prima, si osserva che la misura di prevenzione del foglio di via non è riconducibile all'art. 13 Cost., perché non restringe la libertà personale, bensì all'art. 16 Cost., dal momento che incide sulla libertà di circolazione. Secondo la Corte, poi, il divieto di recarsi di un determinato luogo, imposto dal foglio di via, è meno

gravoso rispetto all'obbligo di rimanere o recarsi in un certo luogo. Nel caso del foglio di via, infatti, il soggetto è pur sempre libero di andare ovunque desidera, salvo che ove gli è interdetto. Peraltro, l'ordinamento dispone di strumenti atti ad assicurare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento adottato nei confronti del destinatario: si allude, da un lato, alla possibilità di ricorrere al giudice amministrativo e, dall'altro, alla tutela accordata nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito della violazione, da parte dell'imputato, degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione. In quest'ultima ipotesi, il giudice penale è invero tenuto a scrutinare la legittimità del provvedimento e la proporzionalità «tra le legittime finalità di tutela perseguite dall'autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell'interessato, nonché sull'intera gamma dei suoi diritti fondamentali comunque incisi dal provvedimento». Rispetto alla seconda questione, la Corte ha invece rilevato la diversità di natura giuridica tra la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, la misura di sicurezza del divieto di soggiorno e la misura cautelare del divieto di dimora, che fa sì che dette ultime misure non possano costituire *tertia comparationis ex art. 3 Cost.* Inoltre, i giudici costituzionali hanno evidenziato la maggiore incidenza sulla libertà di movimento dell'interessato della sorveglianza speciale, che giustifica un differente trattamento quanto all'autorità competente a disporla.

C. cost., 16.12.2024 n. 200 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199 co. 1 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 co. 2, 29 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Il giudice *a quo* ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 199 co. 1 Cpp, nella parte in cui non prevede la possibilità per la persona offesa dal reato, che sia anche prossimo congiunto dell'imputato, di astenersi dal deporre, o, in subordine, ove non esclude dall'obbligo di deporre il congiunto, persona offesa, quando la sua deposizione non è assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

La Corte, con la sentenza in esame, ha concluso per l'infondatezza nel merito delle questioni di legittimità costituzionale. L'eccezione alla facoltà di astensione di cui all'art. 199 co. 1 Cpp – si dice – non è irragionevole, né sproporzionata, né, ancora, lede i diritti alla salvaguardia dell'unità familiare e al rispetto della vita familiare. Infatti, si preclude al prossimo congiunto dell'imputato che sia persona offesa dal reato la facoltà di astenersi dal deporre, perché si presume che, «proprio per effetto della condotta dell'imputato, sia venuto meno il legame affettivo che sorregge detta facoltà». Inoltre,

la deroga mira a tutelare la vittima da eventuali intimidazioni, che spesso «accompagnano i reati in ambito familiare», volte a indurla a non deporre.

Quanto alla richiesta formulata in subordine dal Tribunale di Firenze, tesa a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 199 co. 1 Cpp nella parte in cui nega al prossimo congiunto, offeso dal reato, la facoltà di astenersi dal deporre se la sua deposizione non è assolutamente necessaria all'accertamento dei fatti, rileva la Corte il carattere fortemente "manipolativo" della sollecitata pronuncia. Si richiede, invero, alla Corte un intervento che spetterebbe, piuttosto, al legislatore.

Ad ogni modo, concludono i giudici costituzionali, al prossimo congiunto offeso dal reato – la cui posizione non è differente da quella ordinaria dei testimoni – si applica, ricorrendone i presupposti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 co. 1 Cp.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

[C. EUR., 05.12.2024, KEZERASHVILI V. GEORGIA](#)

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione - Tribunale imparziale - L'inclusione dell'ex Procuratore Generale nel collegio della Corte Suprema che si è pronunciato sul ricorso per motivi di diritto nel caso del ricorrente è sufficiente a mettere in dubbio l'imparzialità oggettiva di tale tribunale - Il giudice in questione ha ricoperto la carica di Procuratore Generale durante il periodo in cui il ricorso per motivi di diritto era pendente dinanzi alla Corte Suprema - Si è tenuto conto del ruolo di primo piano del Procuratore Generale e dei suoi ampi poteri all'interno della procura e della natura di alto profilo del processo condotto in un contesto politicamente delicato; e

Art. 6 co. 1 e 3 (penale): Nessuna violazione - Revoca dell'assoluzione del ricorrente da parte della Corte Suprema mediante procedura scritta - Il ricorrente non ha partecipato alle udienze orali tenute dalle corti inferiori, dando esplicito mandato ad avvocati di sua scelta di rappresentare i suoi interessi e acconsentendo al processo in contumacia - Procedura scritta in circostanze sufficienti a prevedere la possibilità di una condanna e di una sentenza da parte della Corte Suprema - Le conclusioni della Corte Suprema nel condannare il ricorrente non sono arbitrarie o manifestamente irragionevoli al punto da pregiudicare il procedimento o da comportare un "diniego di giustizia"; e

Art. 6 co. 2: Nessuna violazione - Base insufficiente per ritenere che la dichiarazione del Primo Ministro durante un discorso parlamentare abbia sollevato una questione relativa alla presunzione di innocenza del ricorrente o all'imparzialità della Corte Suprema - Manifestamente infondato; e

Art. 18: Nessuna violazione - Restrizione per scopi non autorizzati - Insufficienza di prove a sostegno dell'affermazione del ricorrente di un secondo fine dietro l'azione penale e la condanna - Manifestamente infondato».

Il caso Kezerashvili v. Georgia riguarda la presunta violazione del diritto del ricorrente ad un processo equo, tutelato dall'art. 6 della Convenzione EDU. In particolare, il ricorrente sostiene che la Camera Penale della Corte Suprema che ha esaminato il suo caso non era un "tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge". Inoltre, egli afferma anche la presunta irregolarità della sua condanna da parte della Corte Suprema tramite procedura scritta a seguito delle assoluzioni da parte dei tribunali di grado inferiore, sostenendo la presunta mancanza di motivazioni nella relativa sentenza e la presenza di un secondo fine dietro il suo procedimento.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 6 CEDU con riguardo al difetto di imparzialità del giudice, rigettando invece gli altri motivi del ricorso. Secondo la Corte, infatti, il fatto che uno dei giudici della Camera Penale della Suprema Corte aveva svolto in precedenza il ruolo di Procuratore Generale durante il periodo in cui il ricorso per motivi di diritto era pendente dinanzi alla Corte Suprema determina un difetto di imparzialità sul piano oggettivo. Con riferimento agli altri motivi del ricorso, invece, la Corte EDU osserva che il ricorrente aveva già scelto, nelle fasi di merito, di non partecipare alle udienze orali, e quindi non può lamentare che la natura scritta del procedimento innanzi alla Corte Suprema abbia violato il suo diritto ad un procedimento equo. Infine, con riguardo al (presunto) vizio della motivazione della decisione della Suprema Corte, la Corte EDU rileva che, sebbene tale decisione sia stata argomentata in modo sintetico, le conclusioni cui essa è pervenuta non sono arbitrarie o manifestamente irragionevoli al punto da pregiudicare il procedimento o da comportare un "diniego di giustizia".

[C. EUR., 10.12.2024, KARADENIZ E ALTRI V. TURCHIA](#)

«**Art. 2 (sostanziale e procedurale):** Violazione - Morte di un uomo e gravi lesioni ad un altro causate da soldati che hanno sparato contro di loro mentre tentavano di entrare illegalmente in Turchia dal confine turco-iraniano - Uso della forza potenzialmente letale non assolutamente necessario né proporzionato per effettuare un arresto legittimo - Indagine inefficace».

Il caso Karadeniz e altri v. Turchia riguarda la morte di un uomo e le gravi ferite inflitte ad un altro uomo dai colpi di arma da fuoco sparati dai soldati mentre le vittime tentavano di entrare illegalmente in Turchia dal confine turco-iraniano. I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU, riscontra la violazione della norma invocata dai ricorrenti. Gli spari dei soldati al confine, infatti, non possono essere qualificati come meri colpi di avvertimento, e non erano né assolutamente necessari né proporzionati per fronteggiare l'ingresso illegale nel territorio turco da parte dei ricorrenti. Inoltre, l'indagine relativa a tali fatti è ritenuta dalla Corte EDU inefficace, in quanto ha ommesso di considerare la questione della necessità degli spari nonché di chiarire le circostanze fattuali di quanto avvenuto. Secondo la Corte, dunque, vi è stata una violazione dell'art. 2 CEDU tanto nel suo versante sostanziale quanto in quello procedurale.

[C. EUR., 12.12.2024, HASMIK KHACHATRYAN V. ARMENIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale):** Violazione - Obblighi positivi - Mancanza di una risposta adeguata da parte dello Stato convenuto a gravi atti di violenza domestica - Il quadro giuridico nazionale in vigore all'epoca non ha rispettato il dovere dello Stato convenuto di istituire e applicare efficacemente un sistema che punisca tutte le forme di violenza domestica e fornisca sufficienti garanzie alle vittime - Mancanza di una valutazione autonoma, proattiva e completa del rischio di ulteriori violenze e di misure adeguate e sufficienti per proteggere la ricorrente - Mancanza di consapevolezza da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge del carattere e delle dinamiche specifiche della violenza domestica nel trattare le denunce della ricorrente - Adozione di un approccio puramente formalistico da parte dei tribunali nazionali - Riqualficazione del reato imputato e imposizione di una pena più clemente all'autore del reato senza un attento esame di tutte le considerazioni pertinenti - Applicazione difettosa dei meccanismi penali, in particolare l'applicazione di un'amnistia che fa sì che l'autore del reato non sconti la sua pena - Esistenza di un obbligo positivo, ai sensi dell'art. 3, di consentire alle vittime di violenza domestica di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale agli autori direttamente o indirettamente attraverso lo Stato - Restrizione legislativa incondizionata che impedisce al ricorrente di ottenere un risarcimento esecutivo contro l'autore del reato per il danno non patrimoniale subito a causa dei suoi maltrattamenti».

Il caso *Hasmik Khachatryan v. Armenia* riguarda una presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU rispetto ad una vicenda di violenza domestica. In particolare, la ricorrente lamenta che lo Stato convenuto non l'avrebbe protetta da (ulteriori) atti di violenza domestica mentre era in corso un procedimento penale contro il suo ex coniuge, non avrebbe inflitto a costui una pena proporzionata per gli atti di violenza commessi contro di lei e non avrebbe garantito l'esecuzione della pena inflitta. Inoltre, la ricorrente sostiene di non aver avuto alcun mezzo legale per chiedere un risarcimento all'ex coniuge per i danni non patrimoniali che aveva subito a causa della violenza domestica subita.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU riscontra la violazione della norma invocata dalla ricorrente. Dopo aver ricordato gli obblighi positivi che gravano sugli Stati ex art 3 CEDU in termini di protezione delle vittime di violenza domestica, la Corte osserva che le autorità pubbliche nel caso in esame hanno omesso di proteggere la ricorrente da ulteriori minacce e abusi durante il processo, aggravando il suo stato di vulnerabilità e sofferenza. Inoltre, al momento del processo, l'Armenia difettava di un quadro giuridico adeguato a rispondere ai fatti di violenza domestica, che non erano criminalizzati né come fattispecie autonoma né come circostanza aggravante, né erano previste misure protettive adeguate. Nel caso di specie, poi, invece di adottare un procedimento più spedito, le autorità nazionali hanno omesso di

adottare una attenta valutazione del rischio di (ulteriori) violenze e ritardato la decisione in ordine alle denunce della ricorrente. Inoltre, sebbene inizialmente l'accusa fosse particolarmente grave, nel corso del procedimento i fatti sono stati riqualificati in una fattispecie punita meno severamente, la quale ha consentito poi di applicare l'amnistia. L'autore delle violenze, quindi, non ha subito l'esecuzione di alcuna pena. Infine, la Corte EDU rileva anche che l'Armenia non offriva, al momento dei fatti, un rimedio giuridico adeguato a consentire alla vittima di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle violenze, nonostante dall'art. 3 CEDU discenda un obbligo positivo di fornire tale rimedio.

[C. EUR., 14.11.2024, Y. v. REPUBBLICA CECA](#)

«**Artt. 3 e 8:** Violazione - Obblighi positivi - Mancata applicazione effettiva da parte delle autorità nazionali di un sistema di diritto penale idoneo a punire gli atti sessuali non consensuali adottati da una vittima vulnerabile che non si è opposta durante tali atti - Applicazione dei principi generali enunciati nella causa M.C. c. Bulgaria - Approccio delle autorità che non hanno fornito alla ricorrente una protezione adeguata - Insufficiente considerazione delle situazioni di consenso non valido a causa dell'abuso di vulnerabilità e della reazione psicologica delle vittime di violenza sessuale - Interpretazione restrittiva degli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale come definiti dal codice penale e interpretati dalla giurisprudenza esistente all'epoca dei fatti, che ha portato all'archiviazione del caso da parte della polizia - Mancata valutazione contestuale degli eventi da parte delle autorità».

Il caso Y. v. Repubblica Ceca riguarda l'asserita mancanza di un quadro giuridico sufficiente per la criminalizzazione e la punizione degli atti sessuali non consensuali che la ricorrente sostiene di aver subito da parte di un sacerdote, e l'asserita incapacità delle autorità pubbliche di indagare efficacemente sui fatti denunciati. La ricorrente lamenta quindi la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione delle norme invocate. Secondo la Corte, infatti, all'inizio le autorità pubbliche avevano dismissed la denuncia della ricorrente, ritenendo che fosse necessaria una sua resistenza fisica o un esplicito rifiuto per configurare la violenza sessuale, senza considerare la vulnerabilità della vittima o le circostanze del fatto. Sebbene il caso fosse stato poi riaperto, la vicenda era stata però alla fine archiviata a causa di un'interpretazione restrittiva della legge, la quale aveva condotto la Procura a ritenere prescritto il reato. Per tali ragioni, secondo la Corte, l'approccio adottato dalle autorità nazionali nel caso di specie non è stato in grado di garantire alla ricorrente una protezione adeguata, avendo esse omesso di adempiere l'obbligo positivo - prescritto

dagli artt. 3 e 8 CEDU – di applicare efficacemente un sistema penale in grado di punire gli atti sessuali non consensuali denunciati.

[C. EUR., 19.12.2024, GRANDE ORIENTE D'ITALIA V. ITALIA](#)

«**Art. 8:** Violazione - Domicilio - Corrispondenza - Perquisizione dei locali dell'associazione ricorrente (una loggia massonica) disposta da una commissione parlamentare d'inchiesta e sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali, tra cui l'elenco degli iscritti all'associazione - Perquisizione effettuata nell'ambito di un'indagine sul grave problema delle infiltrazioni mafiose nelle logge massoniche - Ordine di perquisizione non sottoposto a un controllo giurisdizionale preventivo in grado di circoscrivere la sua portata ampia e indeterminata - Mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento del ricorrente nella questione oggetto dell'indagine - Assenza di sufficienti garanzie di controbilanciamento, in particolare di un riesame indipendente e imparziale dell'ordine di perquisizione - Necessità di una forma di controllo *ex ante* o *ex post* da parte di un'autorità indipendente e imparziale come salvaguardia contro l'arbitrarietà - Nelle circostanze specifiche del caso e in considerazione del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento dello Stato in questioni strettamente legate alla separazione dei poteri, non spetta alla Corte indicare il tipo di rimedio da fornire - Misura impugnata non “conforme alla legge” né “necessaria in una società democratica”».

Il caso Grande Oriente d'Italia v. Italia riguarda la perquisizione dei locali dell'associazione ricorrente ordinata da una commissione parlamentare d'inchiesta e il successivo sequestro di una serie di documenti cartacei e digitali, in particolare un elenco, comprendente nomi e dati personali, di oltre 6.000 membri dell'associazione medesima. Il ricorso si basa sugli artt. 8, 11 e 13 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 8 CEDU, reputando che non v'è necessità per esaminare gli altri motivi del ricorso. Dopo aver ravvisato un'interferenza con il diritto garantito dall'art. 8 CEDU, la Corte rammenta che tale interferenza, per essere legittima, deve essere in accordo con la legge, deve avere uno scopo legittimo e deve essere necessaria in una società democratica. Secondo la Corte, la perquisizione e il sequestro, pur avendo avuto uno scopo legittimo (ossia tutelare la sicurezza nazionale), non hanno soddisfatto gli altri requisiti. L'ordine di perquisizione, infatti, non era stato sottoposto a un controllo giurisdizionale preventivo in grado di circoscriverne la portata. Inoltre, non era sufficientemente motivato o fondato su prove adeguate. L'ordine, poi, risultava estremamente ampio, risalendo molto indietro nel tempo e riguardando molte persone. La Corte rileva anche che non vi era la possibilità di un controllo giudiziario

delle azioni della commissione parlamentare, le quali quindi sono avvenute senza alcun controllo *ex ante* o *ex post*. Per tali ragioni (mancanza di un ragionevole sospetto, portata ampia e indeterminata dell'ordine e assenza di sufficienti garanzie procedurali), la Corte rileva una violazione dell'art. 8 CEDU, essendo stata l'interferenza in violazione della legge e non necessaria in una società democratica.

[C. EUR., 19.12.2024, EPISCOPO E BASSANI V. ITALIA](#)

«**Art. 6 co. 1 (civile):** Nessuna violazione - Equo processo - Confisca dei beni del primo ricorrente, considerati come proventi diretti del reato, nonostante l'interruzione del procedimento a causa della decorrenza della prescrizione - Divergenza nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per oltre sei anni, sulla possibilità di ordinare la confisca dei proventi di un reato nonostante l'estinzione del reato stesso, equivalente a “divergenze profonde e di lunga data” - Il meccanismo di diritto interno, ossia il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per porre fine alle divergenze giurisprudenziali è stato utilizzato efficacemente nel caso del primo ricorrente - Principio della certezza del diritto non violato; e

Art. 6 co. 2: Violazione - Presunzione di innocenza - I giudici nazionali, nel disporre la confisca, non si sono limitati a valutare l'origine illecita dei beni confiscati, ma hanno esplicitamente affermato la responsabilità penale del primo ricorrente - Il provvedimento di confisca imputa la responsabilità penale al primo ricorrente nonostante l'interruzione del procedimento; e

Art. 1 Protocollo 1: Violazione - Godimento pacifico dei beni - Confisca dei beni del secondo ricorrente, considerati come diretti proventi di reato, nonostante l'interruzione del procedimento per scadenza dei termini di prescrizione - Base giuridica della confisca non sufficientemente prevedibile, in quanto al momento dell'emissione dell'ordinanza la giurisprudenza consolidata vietava la confisca di beni dopo l'estinzione del reato».

Il caso Episcopo e Bassani v. Italia riguarda la confisca dei beni dei ricorrenti, considerati proventi diretti del reato (confisca diretta) ai sensi dell'articolo 322 ter c.p., nonostante l'interruzione del procedimento per i reati in questione a causa della decorrenza della prescrizione. In particolare, il primo dei ricorrenti lamenta che la possibilità di confiscare i proventi di un reato prescritto è stata dibattuta in giurisprudenza fino alla sentenza Lucci del 2015, quando il contrasto è stato sanato con l'affermazione di tale possibilità. Inoltre, egli sostiene che la decisione con cui sono stati confiscati i suoi beni ha violato la presunzione di innocenza. Il secondo ricorrente, invece, lamenta che la confisca di beni acquisiti prima della commissione del reato non

era sufficientemente prevedibile, violando il suo diritto di proprietà. Essi, dunque, invocano l'art. 6, co. 1 e 2 della Convenzione EDU e l'art. 1 del Protocollo 1.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione solo di alcune delle norme richiamate. In particolare, la Corte esclude la violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU rilevando che, sebbene nella giurisprudenza italiana vi fossero interpretazioni confliggenti, esisteva anche un meccanismo di diritto interno per risolverle, ossia il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nel caso del primo ricorrente è stato utilizzato in modo efficace, garantendo dunque il rispetto del principio della certezza del diritto. Per quanto invece riguarda la presunzione di non colpevolezza del primo ricorrente, la Corte EDU riscontra una violazione in quanto la confisca si è basata su un'affermazione di responsabilità penale - nonostante la prescrizione del reato - che comportava anche un'affermazione implicita di colpevolezza. La Corte ricorda, infatti, che la sua giurisprudenza ha chiarito che è possibile applicare una confisca senza che vi sia stata una condanna formale. Tuttavia, è necessario che la decisione che applica la confisca senza condanna non implichi una affermazione di responsabilità penale, poiché altrimenti si configurerebbe una violazione dell'art. 6 co. 2 CEDU. Nel caso in esame, poiché la Corte di appello ha esplicitamente fondato la confisca sulla condanna avvenuta in primo grado, e poiché nella sua decisione essa ha anche usato espressioni inappropriate e non compatibili con la presunzione di non colpevolezza (ad es. "pieno accertamento della responsabilità"), è manifesto il convincimento dei giudici italiani in ordine alla colpevolezza (e dunque alla responsabilità penale) del primo ricorrente pur in assenza di una condanna formale, così violando l'art. 6 co. 2 CEDU. Infine, per quanto concerne l'art. 1 del Protocollo 1, la Corte EDU ritiene che esso sia stato violato con riguardo al secondo ricorrente. L'interferenza con il suo diritto di proprietà, infatti, non è legittima in quanto la disposizione su cui si è basata non era sufficientemente precisa e la sua applicazione non era prevedibile - dato il contrasto giurisprudenziale citato in precedenza - al momento in cui la confisca è avvenuta.



Osservatorio

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

Non vi è alcuna decisione rilevante da segnalare.

LEGISLAZIONE UE

Non vi è alcun intervento normativo rilevante da segnalare.